

Codice A1820B

D.D. 27 ottobre 2017, n. 3538

R.D. 523/1904. Pratica N880 - Richiedente: Comune di Sandigliano. Autorizzazione per intervento di pulizia e posa massi a scogliera su tratto del Rio Frascaia zona Madonna

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici il Comune di Sandigliano, in corrispondenza del Rio Frascaia ad eseguire i lavori in oggetto, come identificati negli elaborati di progetto, consistenti nella pulizia dell'alveo con taglio e rimozione di vegetazione arbustiva per un tratto di circa 150 m. e la posa di massi per scogliera a difesa del tratto stradale di Via Casale;

i lavori saranno condotti come sopra riportato, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, di cui viene restituita al richiedente copia vistata da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le fondazioni della scogliera dovranno essere spinte ad una profondità tale da garantire la stabilità del manufatto anche al fine di evitare possibili fenomeni erosivi;
2. l'estremità di monte dell'intervento spondale di scogliera dovrà essere provvisto di idoneo ammorsamento tale da evitare eventuali fenomeni erosivi e di aggiramento;
3. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali previsti dalla presente autorizzazione idraulica. Nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. è espressamente vietato il restringimento dell'attuale sezione d'alveo del corso d'acqua;
5. il materiale lapideo di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dei lavori di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti o eventuali rifiuti dovranno essere asportati dall'alveo e conferiti in discarica autorizzata;
6. è fatto divieto assoluto di trasportare materiale lapideo - inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
7. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
9. le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto

2011, n. 5/R.”, adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell’art. 37 bis;

10. il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell’alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l’integrità delle sponde;
11. durante l’esecuzione dei lavori l’eventuale accatastamento del materiale arbustivo dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
12. il richiedente dovrà provvedere alla completa pulizia e all’immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l’obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
13. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l’area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
14. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il 31/10/2018 con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
15. l’Amministrazione autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
16. ad avvenuta ultimazione, l’Amministrazione autorizzata dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed in osservanza delle prescrizioni;
17. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua denominato Rio Frasca;
18. la manutenzione delle opere realizzate, immediatamente a monte ed a valle delle stesse per un tratto di almeno 30 m. compresi gli oneri da esse derivanti, sono a carico del comune di Sandigliano.
19. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
20. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
21. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell’Amministrazione autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

22. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
23. il soggetto autorizzato, dovrà ottemperare alle prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale di Biella, relative alla compatibilità degli interventi con la fauna acquatica (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987).
24. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori trattandosi di lavori di difesa realizzati da enti pubblici, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Regionale del 6/12/2004, n.14/R di cui alla L.R. 18/05/2004 n. 12.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Roberto CRIVELLI)